

FACITE AMMUINA SABAUDO

di Zenone di Elea

Districarsi fra vero, verosimile e falso è veramente arduo – tanto più in rete dove, spesso, le affermazioni sono corroborate di cosiddette prove oppure sorrette da prove presenti in altri siti o provenienti da altri siti – e non sempre risulta facile effettuare delle verifiche.

Mi è sorta la voglia di scrivere su un luogo comune molto diffuso fra intellettuali e accademici leggendo “Cenni sul brigantaggio ricordi di un antico bersagliere, 1897”¹:

“Sbarcato a Napoli, il battaglione prese quartiere ai Granili, poi a Pizzofalcone, pochi giorni dopo a Piedigrotta, quindi a Santo Spirito.

Non sapendo spiegare questi ordini di movimento continuo da una caserma all'altra, ne riferii al capo di Stato Maggiore, generale Piola-Caselli, il quale sorridendo mi rispose:

«Ha ella mai veduto delle battaglie al teatro delle marionette?... Ebbene avrà osservato che pochi combattenti figurano molti, facendoli entrare ed uscire più volte da parti diverse.

«Così è del suo battaglione, che, muovendo sovente da un punto all'altro della città, può far credere alla gente che siano arrivati molti Bersaglieri di rinforzo, mentre che, come ella sa, coll'arrivo del generale Cialdini non sbarcarono che il suo battaglione e quello del maggiore Galletti (13° battaglione).”

Queste parole mi hanno fatto pensare a quanto sia facile che sorgano luoghi comuni su un popolo colonizzato e a quanto sia improbabile che avvenga nel campo del vincitore, che possiede non solo il potere militare di soggiogare fisicamente il nemico ma anche quello culturale di denigrarlo attraverso giornali, libri e soprattutto, nella scuola, dove si selezionano i contenuti da proporre agli studenti. Che un domani formeranno le elites dominanti, portandosi dietro i luoghi comuni che gli sono stati inculcati durante la loro formazione.

Dopo la caduta del Regno delle Due Sicilie, la resistenza culturale alla penetrazione sabauda (italiana, se preferite) si affievolisce progressivamente, fra sequestri di giornali, fucilazioni sommarie, perdita delle speranze di una restaurazione dell'antica monarchia borbonica. La nascita dei luoghi comuni fa parte di quella “guerra delle parole”, così ben descritta da Edoardo Vitale:

"Bisogna riconoscerlo. Gli strateghi della disinformazione sulla storia del Sud ci hanno saputo fare. Ben poco e' stato lasciato al caso. Tutti gli eventi, piccoli e grandi, della vita delle Due Sicilie sono stati passati al setaccio del vincitore, che per imporre la sua "versione ufficiale" e' intervenuto, all'occorrenza, con la

¹ Cfr. Cenni sul brigantaggio ricordi di un antico bersagliere, 1897 - Roux Frassati e C° Editori Torino – pag. 9

menzogna, la rimozione, la grancassa retorica, il martellamento mediatico. Un lavoro affidato all'interessato zelo di politici, funzionari, giornalisti, accademici, notabili, tutti convinti che i fini - quello dichiarato di portare a compimento la forzata unificazione italiana e quello taciuto di consolidare la propria fortuna personale - giustificano i mezzi.

Si trattava di schiacciare con un macigno l'orgoglio di un popolo, di soffocare il sentimento vivo e bruciante degli infiniti lutti, soprusi, sofferenze causati dalla cruenta colonizzazione sabauda, di spegnere ogni sussulto di ribellione alla prepotenza dei "galantuomini" filo-piemontesi."

(“L’Alfiere” - novembre 2008)

Smontare taluni luoghi comuni secolari è impresa temeraria e smontare il “facite ammuina” rientra fra questi. Ci hanno provato Roberto Maria Selvaggi ², De Cillis ³, Lorenzo Terzi ⁴, Achille Della Ragione ⁵, e Antonio Nicoletta ⁶ il quale, fra l’altro, scrive:

“Sempre a voler puntualizzare sull'arretratezza del Sud e del Regno delle Due Sicilie, da cui i piemontesi, francesi e inglesi ci hanno graziosamente liberati, ancora ricorre puntualmente, quando si vuole rimproverare chi crea confusione allo scopo di nascondere inefficienze, la citazione del detto «facite ammuina», che tratta un ipotetico articolo del Regolamento della Real marina borbonica. Tale citazione fa riferimento a un articolo, non vero e nemmeno verosimile, anche se a suo tempo fu ampiamente diffuso dai detrattori del Regno; si consideri che la Marina borbonica, che peraltro ufficialmente era denominata Armata di mare delle Due Sicilie e come tale compariva in tutti i documenti, vantava la seconda flotta commerciale (al 1860 erano registrati 9.848 bastimenti per 259.917 tonnellate) e la terza flotta militare del mondo di allora. Per questo motivo i suoi codici, come del resto tutti i codici del regno, erano redatti in italiano, e non in dialetto napoletano, e costituivano notevole e autorevole riferimento sulle leggi del mare. Michele De Jorio, giurista napoletano, fu l'autore del primo codice di diritto marittimo, il Codice ferdinando, al quale si rifecero gli altri, successivi.”

In rete si trovano anche altri contributi, spesso riconducibili nei contenuti a questi autori – che a volte non vengono manco citati. Ciononostante si tratta di un luogo comune inossidabile. Che resiste a qualsiasi tentativo di far accettare ai sostenitori di questa bufala antelitteram la inesistenza di una prova documentale.

Noi vogliamo dare il nostro contributo, riportando le pagine del decreto che ha esattamente come identificativi N. 266 (6975) del 20

2 Roberto Maria Selvaggi - «Facite ammuina un falso». Il Mattino, 15 aprile 1995.

3 Arturo De Cillis, Quando i Borbone ordinavano: FACITE AMMUINA! Spunti per un'azione di disconoscimento di paternità, ed. GDS - Edizioni & Tecnologie, Napoli, 2000.

4 L'argomentazione di Lorenzo Terzi la trovate in “Facite ammuina” – <http://www.quicampania.it/ilregno/facite-ammuina.html>.

5 Achille della Ragione - Facite ammuina le mille voci di una civiltà(in La napoletanità nella storia dell'arte)- Napoli 2011

6 Antonio Nicoletta - Quando il Sud era più ricco del Nord (LM MAGAZINE n. 15, 15 marzo 2011, supplemento a LucidaMente, anno VI, n. 63, marzo 2011) - <http://www.lucidamente.com/>

settembre 1841 – i numeri del documento che viene spacciato per autentico e che sarebbe alla base del “facite ammuina”. Quello che riportiamo in appendice – integralmente, onde evitare di essere accusati di aver operato delle omissioni ad arte – tratta un argomento inerente gli “aspiranti guardie marine”, ma si riferisce alla fusione di due collegi non ad un “facite ammuina”!

Ricapitolando:

1) Esiste nella Collezione delle leggi del Regno delle Due Sicilie un decreto n. 266 datato 20 settembre 1841?

- Sì.

2) Tale decreto contiene un regolamento col numero (6975)?

- Sì.

3) Questa normativa riguarda il comportamento delle guardie marine in caso di visita delle autorità?

- No.

4) Questa normativa cosa riguarda?

- Riguarda, come appresso documentato, un “*REGOLAMENTO per la fusione del collegio degli aspiranti guardie marine e del collegio militare in un solo istituto, e per le discipline da osservarsi nella scelta di venti alunni del collegio riunito da addirsi alla carriera di mare.*”

5) Tale decreto è scritto in napoletano?

- No. In italiano, come tutte le leggi del Regno.

Non vorremmo più leggere in pagine scritte da professionisti operanti nelle Province Napolitane parole, basate su luoghi comuni che hanno “finito per modificare il nostro DNA”⁷, come queste risalenti al 1994⁸ in un bollettino medico di Isernia:

“I medici della provincia di Isernia non intendono essere sudditi di chi ancora oggi vorrebbe dare concreta attuazione al Regio Decreto dei Borboni che nel 1841 all'art. 27 imponeva il seguente regolamento in occasione di visite a bordo delle navi da parte delle alte autorità del Regno.

“FACITE AMMUINA. All'ordine “Facite ammuina” tutti chilli che stanno a prora vann'a poppa e chilli che stann'a poppa vann'a prora; chilli che stann'a dritta vann'a manca e chilli che stann'a manca vann'a dritta; tutti chilli che stanno abbascio vann'ncoppa e chilli che stanno'ncoppa vann'abbascio passann'tutti po stesso pertuso; chi nun tiene nient'affa, s'aremeni a'cca e a'Ila”.

Auguri a voi tutti e alle vostre famiglie per le imminenti festività!!!! “

7 L'espressione è di un caro amico di Scalea (Calabria), residente in Padania.

8 Cfr. BOLLETTINO PROVINCIALE DELL'ORDINE DEI MEDICI DI ISERNIA - Anno I - n. 3 - ottobre-dicembre 1994 – trimestrale – Editoriale, pag. 2

Vogliamo chiudere con le parole di Silvio Vitale, parole scritte nella prefazione al libro di Antonio Nicoletta, "...e furono detti briganti: antologia di letture e lettere":

“Non v’è chi non veda come, mentre si afferma l’egemonia del cosiddetto “villaggio globale”, rispetto al quale le nazioni e gli stati rinunciano o vengono privati di frazioni sempre più ampie di sovranità, vada emergendo nei popoli, per un naturale istinto di difesa, il senso di ciò che si è rispetto ad altri e del diverso ruolo che si intende svolgere nel contesto internazionale.

Ne è prova la profonda crisi che investe, specialmente in Europa, gli stati costruiti sul modello napoleonico, a loro volta sviluppo ed esito dei precedenti regimi assolutistici. L’esperienza di questo secolo che finisce, segnato da dissennate mire nazionalistiche ed espansionistiche e da conflagrazioni planetarie, comporta ormai la presa di coscienza della necessità di un ridimensionamento dei rapporti tra i popoli ispirato a una visione organica, complementare, rispettosa delle reali scaturigini e vocazioni di ciascuno di essi.

In questo quadro le antiche popolazioni delle Due Sicilie non possono restare inerti. Devono cogliere l’occasione per rivendicare istituzioni politiche e configurazioni giuridiche capaci di rappresentarne le vocazioni e di garantirne il destino.”

APPENDICE A

Alcuni link a siti in cui viene trattato l’argomento:

- <https://achillecontedilavian.blogspot.com/>
- <http://www.lucidamente.com/>
- <https://www.nautilusitalia.com/>
- <http://www.parlamentoduesicilie.eu/>
- <http://www.quicampania.it/>
- <http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/>
- <https://archivistoriconeapelblog.wordpress.com/>

APPENDICE B

COLLEZIONE DELLE LEGGI E DE' DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Anno 1841.

N.° 266

(N.° 6975.) Decreto prescrivente che l'attuale collegio degli aspiranti guardie marine sia fuso nel collegio militare.

Napoli, 20 Settembre 1841.

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1841.

SEMESTRE II.

Da luglio a tutto dicembre.

NAPOLI,
DALLA STAMPERIA REALE.
1841.

(54)

DATA delle leggi ec.	TITOLI DELLE LEGGI ec.	NUM. del'quaderni.	NUM. di pagine.	NUM. di pagine.
20 Settem.	Decreto prescrivente che l'attuale collegio degli aspiranti guardie marine sia fuso nel collegio militare.	276	7185	255
22	Decreto relativo all'amministrazione dell'albergo dei poveri di Montevale.	266	6975	53
idea	Decreto relativo all'amministrazione dell'albergo dei poveri di Montevale.	267	6978	70
idea	Decreto relativo all'amministrazione dell'albergo dei poveri di Montevale.	274	7184	254
	Decreto relativo all'amministrazione dell'albergo dei poveri di Montevale.	274	7185	255

(54)

sette e mezzo franchi a carico della prima classe dello stato discusso di marina, ed ottantadue e mezzo a pagamento a carico delle famiglie rispettive.

4. Gli attuali professori, maestri, istruttori ed impiegati d'ogni specie dell'istituto collegio degli aspiranti guardie marine passeranno a far parte del collegio militare, continuando ad essere pagati dal ramo di marina.

5. Sarà aggiunta una quarta compagnia alle tre esistenti del collegio militare, alle quali verranno da Noi destinati un capitano e tre ufficiali subalterni.

6. Venti alunni del collegio militare saranno prescelti per addirsi alla carriera di mare, osservandosi a tal uopo quanto trovasi prescritto dall'annesso regolamento. Gli alunni prescelti per aspiranti guardie marine, dopo aver fatto gli studi di mestiere nelle due ultime classi dell'istituto, dovranno sostenere un esame di concorso con le stesse norme prescritte dal regolamento del collegio militare, ed in premio quindi della loro buona condotta e del profitto nelle scienze usciranno col grado di guardie marine, o di alunni costruttori.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Maresciallo di campo Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra e marina sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Maresciallo di Campo
Direttore del Ministero
e real Segreteria di Stato
della guerra e marina
Fam. Giovanni de' Inocencetti.Il Cavaliere Ministro di Stato
Pres. interno del Cons. de' Ministri
Vic. Massimo de' Polignac.

Rr-

(55)

COLLEZIONE DELLE LEGGI
E DE' DECRETI REALI
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

Anno 1841.

N.° 266.



(N.° 6975.) Decreto prescrivente che l'attuale collegio degli aspiranti guardie marine sia fuso nel collegio militare.

Napoli, 20 Settembre 1841.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME
EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.
GRAN PRINCIPALE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.Sulla proposizione del Maresciallo di campo Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della guerra e marina;
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.Art. 1. L'attuale collegio degli aspiranti guardie marine sarà fuso nel collegio militare.
2. La fusione de' due istituti avrà luogo a contare dal primo di ottobre prossimo venturo colle norme stabilite dallo stesso regolamento da Noi approvato.
3. Il numero delle piazze di alunni nel collegio riunito è fissato a cento quaranta, delle quali cinquanta franco a carico dell'orfanotrofio militare, e
4. rest-

(55)

prima messa di vestiario, biancheria e calzatura, ed a tutte le altre spese di primo stabilimento. Lo stesso Consiglio prenderà in consegna tutti i generi di casermaggio, compresi i materassi di cui fanno uso gli aspiranti, i mobili, le stoviglie e le posate di argento, gli oggetti di cucina, ed ogni altro utensile esistente presso l'amministrazione degli aspiranti, e farà ridurre quelli che ne sono capaci secondo le forme di modello, provvedendo a' mancanti. Per libri, istrumenti ed altri oggetti di scuola, gli aspiranti riuniti al collegio faranno uso di quelli acquistati e ricevuti nell'incominciamento dell'anno scolastico, rimanendo alle cure del mentovato Consiglio di amministrazione di provvedere alle somministrazioni successive nel modo stesso che si pratica per gli alunni del collegio militare.

5. Venti piazze del collegio riunito dovranno considerarsi a disposizione della real marina, cioè sette e mezzo franchi, e dodici e mezzo pagate, giusta il decreto de' 9 di aprile 1838; beninteso che per tutti gli alunni di nuova ammissione debbe osservarsi il prescritto del regolamento annesso al decreto de' 14 di marzo 1835 per gli istituti di educazione militare, non escluso il pagamento de' ducati cento per prima messa a' termini dell'articolo 27 del regolamento medesimo.

6. Tra gli alunni del collegio riunito che in ogni anno avranno il passaggio dalla terza alla quarta classe, saranno scelti quelli da porsi alla prova di navigazione nell'anno seguente, per poter quindi esser nominati aspiranti guardie marine nel passaggio alla sesta classe. A tale oggetto il Ministero della guerra e marina disporrà ogni anno che due ufficiali della real marina facciano parte della Commissione di esame della terza sino all'ottava classe.

Essi di unita all'ispettore e comandante dell'istituto, in vista delle uscite che possano anno per anno aver

(55)

REGOLAMENTO per la fusione del collegio degli aspiranti guardie marine e del collegio militare in un solo istituto, e per le discipline da osservarsi nella scelta di venti alunni del collegio riunito da addirsi alla carriera di mare.

De' 20 di Settembre 1841.

Art. 1. Gli aspiranti guardie marine incorporati nel collegio militare vestiranno nello stesso modo degli alunni di detto istituto, e senza la minima distinzione. Il vitto pe' medesimi sarà regolato nello stesso modo praticato finora e secondo l'assegno stabilito ed approvato dal Ministero per gli alunni del collegio militare.

2. L'assegno di ciascun alunno del collegio militare dovendo essere quello di ducati quindici fissato con gli articoli 25 e 26 del regolamento organico annesso al decreto de' 14 di marzo 1835 per gli istituti di educazione militare, la tesoreria generale pagherà sulla prima classe dello stato discusso di marina per ogni aspirante guardia marina a piazza franca incorporato nel collegio militare ducati quindici al mese, e la metà di detta somma per quelli a mezza piazza franca. Egualmente le famiglie de' suddetti aspiranti a pagamento intero pagheranno la somma di ducati quindici al mese al collegio militare, e la metà per quelli che godono la metà della piazza franca, assoggettandosi alle norme prescritte nel detto articolo 26 per la garanzia del pagamento.

3. I ducati quindici mensuali di ciascun aspirante saranno ripartiti in cinque assenti a' termini dell'articolo 52 del citato regolamento per gli istituti di educazione militare.

4. Il Consiglio di amministrazione del collegio militare introitando tutte le somme appartenenti all'amministrazione degli aspiranti guardie marine, addosserà il carico di provvedere per essi a tutte le spese di pri-

(57)

aver luogo di aspiranti guardie marine dall'ottava classe, sceglieranno dalla terza classe un numero proporzionato di alunni che credono potersi addire alla carriera di mare, e ne inoltrano quindi per le vie gerarchiche la proposta al Ministero e Segreteria di Stato della guerra e marina per la superiore approvazione. Le circostanze da tenersi presenti in questa scelta sono l'età da quattordici a quindici anni; la vivacità dell'ingegno, la perfetta sanità, e la vista acuta, escludendosi qualunque grado di miopia; in parola di circostanze dovranno preferirsi i figli degli ufficiali di guerra della real marina, ed i giovanetti di disintata famiglia de' nostri sudditi, sia per nati, sia perciò che.

7. Gli alunni scelti per la marina saranno imbarcati nell'anno seguente sopra uno de' reali legni armati che verrà espressamente designato per la campagna di prova e d'istruzione, la quale dovrà durare dalla metà di agosto sino al primo di novembre, affinché gli alunni possano trovarsi nel collegio militare pel cominciamento del nuovo anno scolastico.

8. Gli alunni che dopo le due prime campagne di prova avranno meritato rapporti vantaggiosi sulla condotta, e applicazione ed attitudine alla vita di mare, saranno nominati aspiranti guardie marine; e per contrario coloro che non potranno durare il servizio di bordo, continueranno nel collegio i loro studi pe' corpi facoltativi dell'esercito.

9. Gli aspiranti guardie marine nell'imbarco successivi per tutta la durata delle due campagne d'istruzione indosseranno l'uniforme di guardie marine; e differenza di quella che imbarcheranno per le due prime campagne di prova, i quali avranno il solo *bonnet* in comune cogli aspiranti, conservando l'uniforme del real collegio militare. Rientrando poi in collegio dopo ciascuna campagna d'istruzione, anche gli aspiranti, riprenderanno l'uniforme comune a tutti gli alunni dell'istituto.

10. Tan-

(58)

la possibile vigilanza pel buon esito della stessa e profitto degli alunni. Quindi dovrà alla fine di essa trasmettere al Ministero di guerra e marina un circostanziato rapporto del modo col quale l'uffiziale incaricato della custodia, disciplina ed amministrazione, non che i professori destinati alla istruzione degli alunni avranno disimpegnato il loro dovere. Veglierà del pari sulla condotta, applicazione ed idoneità di ciascuno degli alunni, per servire di norma alle ulteriori disposizioni sulla destinazione de' medesimi.

14. Il Consiglio di amministrazione del collegio militare provvederà gli alunni che imbarcheranno per le campagne di prova e d'istruzione di tutto l'equipaggio d'imbarco, come trovati stabilito per quello dell'abolito collegio di marina; e per gli aspiranti guardie marine somministrerà anche gli uniformi di modello nelle campagne d'istruzione, giusta le ordinanze in vigore.

15. Tutti gli utensili da tavola e da cucina del detto abolito collegio di marina si terranno in deposito nel magazzino del collegio militare per servire esclusivamente allo imbarco degli alunni, rimettendo a carico del mentovato Consiglio di amministrazione le riparazioni e le sostituzioni necessarie per trovarsi sempre in istato utile da servire a bordo.

16. Lo stesso Consiglio di amministrazione farà tenere all'uffiziale incaricato degli alunni a bordo l'armintore dello assegno di vito pe' medesimi, alla ragione di grana 24 al giorno per ciascuno anticipatamente e per tutto il tempo della campagna, il quale assegno unito alle razioni di bordo spettanti agli alunni imbarcati dovrà servire per lo trattamento di tavola. Al ritorno della campagna il suddetto uffiziale presenterà minutamente conto al mentovato Consiglio di amministrazione delle somme ricevute, comprendendovi quello che risultar può dalle razioni di bordo.

17. Gli averi d'imbarco dell'uffiziale incaricato, ed

(58)

10. Tutto gli alunni delle due campagne di prova, quanto gli altri delle due campagne d'istruzione saranno affidati, durante l'imbarco, ad un uffiziale della real marina espressamente a ciò nominato dal Ministero e real Segreteria di Stato della guerra e marina. Esso avrà a di più della dotazione degli uffiziali di bordo; e dovrà con tutta la cura possibile invigilare sulle condotte religiose, morali e militari degli alunni; e curarne l'amministrazione. Per tali oggetti egli terrà direttamente corrispondenza col comandante del collegio militare, senza trascurare la dovuta dipendenza verso il comandante del bordo.

11. L'istruttore morale, il professore di navigazione e quello di matematica dell'abolito collegio degli aspiranti guardie marine ora fusi nel collegio militare, dovranno imbarcare cogli alunni nelle campagne di prova e d'istruzione, durante le quali l'istruttore morale farà lezione di catechismo; di sacra sacra e letteraria italiana nel giovedì e domenica di ogni settimana a tutti gli alunni imbarcati; il professore di navigazione curerà l'istruzione pratica di mestiere degli alunni; e quello di matematica gli eserciterà nelle applicazioni relative alle teoriche già apprese, e specialmente nel calcolo algebrico e numerico. A quale oggetto sarà subito dal comandante del legno un orario da osservarsi a rigore per tutti i giorni della settimana; in cui saranno comprese ancora le istruzioni pratiche del mestiere che formar debbono lo scopo principale dello imbarco degli alunni.

12. I camerieri, il cuoco ed i freschini dello stesso abolito collegio di marina che ora fanno parte del collegio militare dovranno imbarcarsi pel servizio degli alunni; nella quale circostanza uno de' suddetti camerieri avrà l'incarico di guardaroba.

13. Il comandante del legno, cui viene affidata la campagna di prova e d'istruzione, impiegherà tutta

(60)

il trattamento di tavola dell'istruttore morale e de' professori saranno percepiti su' ruoli di bordo a carico del ramo di marina, come ancora la razione per gli individui tutti che saranno imbarcati.

18. Tutti gli alunni del collegio militare, non esclusi quelli che sono prescelti per addirsi alla carriera di mare, debbono fare in comune gli studi delle prime sei classi; ed alla fine dell'anno scolastico gli alunni della sesta classe, compresi gli aspiranti guardie marine, debbono esser soggetti allo esame di ripetizione delle scienze esatte apprese fino al compimento della classe medesima, come trovati stabilito per gli alunni del mentovato real collegio. Il professore di meccanica di questo istituto che dà le sue lezioni anche agli alunni di marina, sarà però tenuto di ampliare nel corso annuale la teoria delle macchine a vapore. L'ordinamento degli studi delle sei prime classi, e di quelli di mestiere nella settimana ed ottava classe per gli alunni de' due rami di marina e de' corpi facoltativi, rimane approvato come nello annesso stato.

19. La Commissione di esame per l'uscita degli alunni destinati alla marina sarà composta nello stesso modo che trovata stabilito nell'articolo 56 del regolamento annesso al real decreto del 14 di marzo 1825 per gli istituti di educazione militare, dovendosi alla stessa aggiungere due uffiziali superiori della real marina, di cui si è fatto menzione nell'articolo 6 del presente regolamento, ed il direttore del real corpo de' costruttori di marina.

Approvato: Napoli, il dì 20 di Settembre 1847.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interno del Cons. de' Ministri
FIRMATO, MARCHESE DI PIETRAVELLA

QUA-

(61)

Quadro delle lezioni da darsi a tutti gli alunni del collegio militare fino al compimento della sesta classe.

INDICAZIONE DELLE CLASSE	ORE	FACOLTA' da INSEGNARE	LIBRI DA USARSI
PROVISORIA	1. ^a	Arithmetica pratica, o sia pratica di leggere e scrivere i numeri comunque estesi, ed eseguire le prime quattro operazioni sugli interi e frazi.	
	2. ^a	Grammatica italiana, esercizi quotidiani di lettura, di scrivere sotto la dettatura, e di memoria. Grammatica latina la parte etimologica.	Del <i>Marchese Puoti</i> , ed il <i>Tasso</i> .
	5. ^a	Disegno di figura.	
	4. ^a	Calligrafia.	
1. ^a CLASSE	1. ^a	Arithmetica ragionata e primi due libri di geometria piana.	<i>La Croix</i> .
	2. ^a	Continuazione della grammatica italiana e degli esercizi giornalieri di scrivere sotto la dettatura e di memoria. Analisi grammaticale e primi saggi di composizione italiana. Continuazione e fine della parte etimologica della grammatica latina.	Il <i>Marchese Puoti</i> ed il <i>Tasso</i> .

(62)

INDICAZIONE DELLE CLASSE	ORE	FACOLTA' da INSEGNARE	LIBRI DA USARSI
1. ^a CLASSE	5. ^a	Disegno di figura.	
	4. ^a	Calligrafia.	
2. ^a CLASSE	1. ^a	L'intera geometria piana e l'algebra fino all'equazione di secondo grado inclusivamente, con gli esempi de' problemi.	Geometria <i>Legendre</i> , Algebra <i>la Croix</i> .
	2. ^a	Rivista generale e perfezionamento della grammatica italiana con l'analisi corrispondente su' classici. Esercizi quotidiani di scrivere sotto la dettatura, di memoria e di composizione italiana.	Le favole di <i>Fedro</i> , e <i>Cornelio Nipote</i> .
	3. ^a	Grammatica latina, sessagesimi mitologica.	
	4. ^a	Disegno di figura.	
3. ^a CLASSE	1. ^a	Calligrafia.	
	1. ^a	Geometria solida e compimento dell'algebra. Esercizi di problemi e di calcolo algebrico e logaritmico. Sistema metrico applicato al calcolo delle superficie e de' volumi.	<i>Legendre</i> , e <i>la Croix</i> .

(64)

INDICAZIONE delle classi		ORE	FACOLTA' da INSEGNARE.	LIBRI DA USARE.
5. ^a CLASSE	1. ^a		Calcolo differenziale ed integrale con gli esercizi corrispondenti.	<i>La Croix.</i>
	2. ^a		Geometria descrittiva colle sue applicazioni e disegno corrispondente.	<i>Le Roy.</i>
	3. ^a		Architettura elementare col disegno corrispondente.	<i>Vignola.</i>
	4. ^a		Lingua francese con gli esercizi corrispondenti. Continuazione degli esercizi di eloquenza italiana.	Grammatica <i>Bilotta.</i>
6. ^a CLASSE	1. ^a		Mechanica ed idraulica con le applicazioni relative al genio, all'artiglieria, alla marina ed alle macchine a vapore.	<i>Fenturoli.</i>
	2. ^a		Fisica, chimica e mineralogia.	
	3. ^a		Architettura teorica e disegno corrispondente.	
	4. ^a		Continuazione della lingua francese e degli esercizi di eloquenza italiana.	Grammatica <i>Noel</i> , e <i>Telemaco</i>

Qua-

(65)

QUADRO delle lezioni da darsi nel collegio militare agli alunni di settimana ed ottava classe aspiranti guardie marine.

INDICAZIONE delle classi		ORE	FACOLTA' da INSEGNARE.	LIBRI DA USARE.
7. ^a CLASSE	1. ^a		Lingua inglese con gli esercizi corrispondenti, e continuazione della lingua italiana.	
	2. ^a		Navigazione di stima, trigonometria sferica e navigazione astronomica.	Trattato di <i>G. Podesrosi.</i>
	3. ^a		Architettura navale e costruzione delle macchine a vapore.	
	4. ^a		Disegno di architettura navale e delle macchine a vapore, tre volte la settimana.	
8. ^a CLASSE	1. ^a		Attrezzatura e passaggio di cavi, due volte la settimana.	
	2. ^a		Lingua inglese, tre volte la settimana, e continuazione della lingua italiana.	
			Disegno di topografia e d'idrografia.	
			Compimento della navigazione astronomica, tre volte la settimana. Esercizi di cannone, carona-	

Qua-

(66)

INDICAZIONE delle classi		ORE	FACOLTA' da INSEGNARE.	LIBRI DA USARE.
9. ^a CLASSE	3. ^a		de, mortai e razzi alla <i>congrève</i> , due volte la settimana.	
	4. ^a		Artiglieria navale e confezione di vari fuochi e delle cariche da guerra. Manovra e tattica navale.	

(67)

QUADRO delle lezioni da darsi nel collegio militare agli alunni di settimana ed ottava classe destinati al genio ed all'artiglieria.

INDICAZIONE delle classi		ORE	FACOLTA' da INSEGNARE.	LIBRI DA USARE.
7. ^a CLASSE	1. ^a		Geografia matematica, geodesia e proiezioni delle carte.	Trattato di <i>Amante.</i>
	2. ^a		Lingua tedesca ed esercizi corrispondenti, e continuazione della lingua italiana.	
	3. ^a		Artiglieria teorica e pratica.	Lezioni di <i>M. d'Ayala</i>
	4. ^a		Disegno corrispondente.	
8. ^a CLASSE	1. ^a		Topografia teorica e disegno corrispondente.	<i>Farias.</i>
	2. ^a		Lingua tedesca e continuazione della lingua italiana.	
	3. ^a		Fortificazione elementare e sublime.	<i>Savart</i> , colle aggiunte.
	4. ^a		Disegno di fortificazione, tre volte la settimana. Tattica elementare e regolamenti militari, due volte la settimana.	

Approvato: Napoli, il dì 20 di Settembre 1841.

Firmato, FERDINANDO.
Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Cons. de' Ministri
Firmato, MARCHESE DI PIETRACATELLA.
(N.° 6976.)

(68)

(N.° 6976.) DECRETO col quale si dà facoltà al comune di Calitri in Principato ulteriore di servirsi per la costruzione del suo camposanto di un moggio ed una misura di terreno di proprietà di Giovanni Batista Cubelli, cedendogli in compenso un moggio e mezzo ed una misura e mezzo di territorio comunale sito nel luogo detto Passone vicino l'abitato, e precisamente accosto al sepolcro de' colerosi. (Napoli, 24 Settembre 1841.)



Certificato conforme.
Il Cons. Minis. di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
MARG. DI PIETRACATELLA.

APPENDICE C

IL FANTOMATICO REGOLAMENTO che comproverebbe il "facite ammuina". IMMAGINI TRATTE DAL WEB

